

Ferrovie dello Stato
03/05/2007

**RFI-DTC\
A0010\PI\2007\0001116**

Direzione Tecnica
Il Direttore

MINISTERO DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi
informativi e statistici
Direzione Generale del Trasporto Ferroviario

Via Caraci, 36 00157 Roma

IMPRESE FERROVIARIE Loro
sedi
(secondo indirizzo)

ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO
Rep. Coordinamento e Supporti Generali
Uff. Movimenti e Trasporti
V.le Castro Pretorio, 123 00185 Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA
Sig. Amministratore Delegato
Roma

RETE FERROVIARIA ITALIANA Loro
sedi
(secondo indirizzo)

OGGETTO: Trasmissione della Disposizione n° del 15 del 23/04/2007

Allegati: n. 1.

L'entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 luglio 2003 n° 188, impone, fra gli altri obblighi, alle imprese ferroviarie e alle associazioni internazionali di imprese ferroviarie operanti sull'infrastruttura ferroviaria nazionale i servizi di trasporto di merci e di persone – nonché a qualsiasi altro soggetto la cui attività interferisca con l'esercizio ferroviario e la circolazione dei treni, ivi comprese le strutture di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – l'osservanza delle disposizioni e prescrizioni del gestore dell'infrastruttura in materia.

In conformità a quanto sopra, si trasmette la Disposizione in oggetto riguardante l'abrogazione dell'Istruzione per l'applicazione del Regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (IRMP), e alcune conseguenti modifiche regolamentari.

Tale abrogazione si è resa necessaria poiché il quadro normativo che disciplina il trasporto di merci pericolose su ferrovia è stato interessato negli ultimi anni da importanti e ampie ristrutturazioni.

Il regolamento fondamentale, infatti, che disciplina nei principi e nei dettagli operativi il trasporto ferroviario di merci pericolose rimane infatti il RID (Regolamento per il trasporto ferroviario delle merci pericolose), emanato dalla OTIF e recepito dalla legislazione italiana con il decreto legislativo n. 41/1999 e integrato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 27 febbraio 2002 (G.U. n. 57 del 08/3/02) recante "Disposizioni disciplinanti talune materie, non regolate dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia". Lo stesso Ministero, con Decreto 27/02/2002 (G.U. n. 60 del 12/3/02) "Recepimento della direttiva 1999/48/CE della Commissione del 21 maggio 1999 che adegua al progresso tecnico per la seconda volta la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni per gli Stati membri relative al trasporto di

merci pericolose per ferrovia” ha inoltre abrogato il “Regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose” (RMP).

Ciò posto, di seguito si evidenziano alcune norme, esclusive della IRMP, che vengono mantenute:

- avviso al personale di condotta del trasporto di esplosivi (art. 132 della PGOS), peraltro già introdotto con disposizione n. 26/2003;
- norme di distanziamento relative ai trasporti di gas liquefatti e materie recanti etichette di pericolo n. 4.3 (materie che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili) con travi, lamiere piane e profilati di qualunque tipo;
- norme di distanziamento relative ai treni di esplosivi scortati da personale militare.

Il quadro normativo proposto dalla Disposizione si completa infine con modifiche all’Istruzione per il servizio del personale di condotta delle locomotive e alle Norme particolari per il trasporto di merci pericolose ad uso del personale di condotta, nelle quali si introduce il principio che il personale di condotta deve contattare il proprio Referente nel caso in cui debba scartare eccezionalmente un veicolo.

Si invitano le Strutture in indirizzo a voler confermare il ricevimento della presente restituendo l’allegato modello prestampato.

Giorgio Di Marco

